

STATUTO

**DUEFFE SOCCORSO SOC.
COOP. SOCIALE
IN SIGLA "2F SOCCORSO"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA PIETRO MICCA 60
Numero REA: SS - 163240
Codice fiscale: 02290420906
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-12-2013 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi dell'articolo 1 lettera a della Legge
8 novembre 1991 n. 381 una società cooperativa con la
denominazione "DUEFFE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE" in sigla
"2F SOCCORSO".

La cooperativa ai sensi dell'articolo 10 n. 8 Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Sassari all'indirizzo
risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il
Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle
disposizioni di attuazione del codice civile.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è
quello risultante dal libro dei soci.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà
istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e
rappre-sentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di
sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo
VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla
cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme
sulle società a responsabilità limitata in presenza dei

requisiti di cui all'articolo 2519 comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 3

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroghe o scioglimento anticipato da deliberarsi dall'Assemblea.

ARTICOLO 4

A fini mutualistici più generali, la cooperativa attua e promuove la mutualità fra i soci; se da costoro riceve finanziamenti, li destina esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale; promuove e svolge ogni altra attività che risponda ai principi della cooperazione.

Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici di mutualità prevalente la cooperativa dovrà rispettare i vincoli previsti dall'articolo 2514 del C.C. e precisamente:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale, sia all'atto dello scioglimento:

c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-

perazione.

La cooperativa sociale è a mutualità prevalente ed il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425 primo comma punto B9.

ARTICOLO 5

La cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, si propone di operare con spirito cooperativistico nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 Legge 8 novembre 1991 n 381 ed in modo specifico:

- l'erogazione di servizi socio-sanitari assistenziali con particolare riferimento al soccorso sanitario sviluppato con mezzi appositamente attrezzati quali ambulanze di rianimazione, mezzi allestiti per il soccorso pediatrico, automediche e qualsiasi altro mezzo appositamente attrezzato o allestito, anche per il soccorso a mare, sia in proprio che per conto di enti pubblici o privati;
- la formazione di squadre per il soccorso anche a mare e la collaborazione con il servizio di eli-soccorso istituendo squadre preparate ad operare all'interno di elicotteri;
- l'organizzazione di corsi di primo soccorso all'interno di strutture pubbliche e private;
- Organizzare e gestire scuole materne, asili nido, laboratori giardini e centri misti per l'infanzia, ludoteche,

biblioteche, Residenze Sanitarie per Anziani, in forma diretta o convenzionata anche con enti pubblici e privati;

- Gestire strutture sociali quali asili nido, scuole materne, colonie estive, centri di aggregazione per attività scolastiche, parchi gioco per bambini, comunità alloggio, case famiglia, case protette, centri di accoglienza, orfanotrofi;

- Organizzare e gestire centri di accoglienza residenziali o semi-residenziali di pronto intervento per ragazze madri, con figli minori che si trovano in condizioni di disagio sociale, in forma diretta o convenzionata anche con enti pubblici o privati;

- Organizzare e gestire centri di accoglienza per minori;

- Organizzare e gestire centri di accoglienza per minori iscritti nel circuito penale;

- Organizzare e gestire centri di assistenza e consulenza per le famiglie, in forma diretta o convenzionata anche con enti pubblici e privati;

- Organizzare e gestire centri di accoglienza residenziali e semi residenziali per anziani, disabili o persona senza fissa dimora;

- Organizzare e gestire centri e/o attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale volte all'integrazione, accoglienza, sostegno, consulenza e formazione delle persone in stato di bisogno e immigrati;

- Organizzare e gestire centri diurni, residenziali e semi residenziali ed altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale, in forma diretta o convenzionata anche con enti pubblici e privati;
- Accoglimento e custodia dei bambini presso gli istituti scolastici, nell'orario precedente l'inizio delle lezioni e successivo al termine delle stesse;
- Organizzare e gestire centri sociali per minori diretti alla promozione di iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e artistica;
- Organizzare e gestire locali idonei per la realizzazione di manifestazioni e feste per bambini;
- Assistenza ad anziani e disabili sia presso strutture pubbliche o private che a domicilio;
- Svolgere attività socio educative, finalizzate alla prevenzione ed al recupero del disagio giovanile e alla prevenzione dell'abbandono scolastico;
- Proporre forme di collaborazione agli istituti scolastici del territorio;
- Realizzazione di attività sportive, ludicoricreative presso strutture pubbliche e/o private ed aree Verdi attrezzate;
- Progettazione e gestione del S.E.T. (Servizio Educativo Territoriale) a favore di minori in situazione di disagio e delle famiglie in difficoltà nell'esercizio del ruolo

genitoriale;

- Attività di prevenzione e sensibilizzazione della comunità locale verso le problematiche sociali;

- Promozione di attività di rimotivazione, formazione, accompagnamento, collocamento al lavoro per soggetti svantaggiati;

- Corsi di sensibilizzazione all'igiene personale e di educazione alla salute;

- Fornire servizi di assistenza, e baby setting ai bambini, in forme domiciliari o socializzate, garantendo la salute, l'igiene e la sicurezza, la prevenzione e condividendo le responsabilità anche pedagogiche ed educative dei genitori;

- Organizzare fiere, circoli ricreativi, soggiorni vacanze, campeggi, colonie, mense, pensioni, gite, attività culturali e ricreative, lezioni, seminari, dibattiti, ed ogni iniziativa utile agli scopi sociali;

- Svolgere attività assistenziale, anche infermieristico sanitaria, di sostegno e riabilitazione, sia domiciliare che prestata in strutture private, pubbliche o scolastiche, a favore dell'infanzia e minori disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in stato di bisogno o di emarginazione;

- Assistenza educativa domiciliare e presso strutture pubbliche e private;

- Fornire servizi di trasporto, con mezzi propri o dati in locazione alla cooperativa, per minori, adolescenti e

disabili;

- Servizio di assistenza sullo scuolabus ai bambini delle scuole materne, elementari e medie inferiori;

- Promuovere corsi di aggiornamento per elevare il livello professionale dei soci;

- Collaborare con la pubblica amministrazione e gli enti privati per promuovere indagini conoscitive sui bisogni sociali;

- Partecipare ai pubblici appalti;

- Collaborare con pubbliche amministrazioni ed enti privati per la realizzazione di piani socio-assistenziali, di corsi di formazione professionale per docenti, educatori, personale paramedico e per tutti coloro che operano in ambito sociale;

- Collaborazioni c/o enti di Formazione Professionale che organizzino corsi di formazione per l'obbligo formativo e corsi di formazione per adulti;

- Realizzazione di progetti socio-educativi.

La società potrà compiere, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare commerciale, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in

imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque
accessorie all'attività sociale.

ARTICOLO 6

La cooperativa, con delibera consiliare, potrà chiedere agli
enti preposti tutte le agevolazioni che le Leggi Nazionali,
Regionali e Comunitarie prevedono a favore delle Società
Cooperative.

ARTICOLO 7

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di
quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00).

ARTICOLO 8

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può
essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che, in base alle capacità
personali e professionali, siano in grado di contribuire
all'attività sociale, compatibilmente con le possibilità
della cooperativa di fornire loro occasioni di lavoro.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in
grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

1) soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della
struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e

alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla
realizzazione dei processi produttivi e all'erogazione dei
servizi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e
partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed
alle decisioni sulla loro destinazione.

- Mettono a disposizione le proprie capacità professionali
anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,
nonché alla qualità delle prestazioni di lavoro disponibili
per la Cooperativa stessa.

I soci cooperatori possono superare il numero di venti se
l'attivo dello stato patrimoniale non é superiore ad un
milione di euro.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche
appartenenti alle seguenti categorie:

2) Soci lavoratori

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche
aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità
professionale nei settori di cui all'oggetto della
cooperativa e che attivamente possano collaborare al
raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o
collaboratori aventi una specifica caratterizzazione
professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon
funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

- Soci in prova (a norma art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo non superiore ai cinque anni il nuovo socio é ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Il socio in prova gode soltanto del diritto al ristorno, in misura della sua partecipazione all'attività mutualistica, ed ha il solo obbligo di concorrere al risanamento delle perdite, sempre in misura corrispondente a detta partecipazione all'attività mutualistica. Nel case tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

3) Soci volontari

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonome, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti della cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci. Non possono divenire soci quelli che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

4) soci sovventori:

- quali apportatori di capitale non remunerato per sostenere gratuitamente l'attività della cooperativa, i quali partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

5) Soci speciali in prova

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci

cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione o inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e comma 3 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

c) che non abbia raggiunto i requisiti obbligatorio/formativi per essere ammessi come soci ordinari;

d) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti o non coincidenti con quelli della Cooperativa.

ARTICOLO 9

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita o nel caso di persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, la sede e lo stato di costituzione;
- b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 36 del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al comma precedente, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-

cadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,
chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria
decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota
integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi
soci.

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

Oltre che nei casi di cui agli artt. 2285, 2328 comma 2°,
punto n. 13 e 2437 cod. civ. è consentito il recesso del
socio che non sia più in grado di prestare la propria opera
lavorativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata
alla cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla
entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i
motivi che, a norma della legge e del presente statuto,
legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del
recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediatamente co-
municazione al socio, che entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione
innanzi all'arbitro di cui al successivo articolo 36.

Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale diventa
efficace dalla comunicazione del provvedimento di

accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio incorso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo può escludere il socio:

= che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, o abbia un comportamento che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;

= che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

= che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

= che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'arbitro designato a norma dell'articolo 36 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 13

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ARTICOLO 14

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore

nominale di Euro 500,00;

b) dal fondo di rivalutazione delle quote costituito ai sensi
e con i limiti di cui alla Legge 31.01.1992, n° 59, art. 7;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di
esercizio di cui al successivo articolo 17 e con le quote
sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o
esclusi a norma dell'articolo 13;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla
Cooperativa destinata a incrementare le riserve con delibera
assembleare.

ARTICOLO 15

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli,
né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza
l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne
comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera
raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve
essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è
libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve i-
scrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti
per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve

essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Arbitro di cui all'art. 36.

ARTICOLO 16

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e riguardo ai ristorni.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 17

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla

ripartizione dell'utile netto destinandolo:

= una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;

= una quota non inferiore al 3%, o quella diversa che la legge dovesse stabilire, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;

= un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

= un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

= il residuo alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Qualora si renda possibile effettuare ristorni essi saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla quantità e qualità degli apporti mutualistici secondo i criteri che verranno determinati nei regolamenti interni.

ARTICOLO 18

E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

ARTICOLO 19

Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi forma, tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ARTICOLO 20

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 21

Le clausole dei precedenti articoli 17,18 e 19 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o rappresentati.

ARTICOLO 22

Gli organi sociali sono i seguenti:

1. l'Assemblea dei soci;

2. l'Organo Amministrativo;

4. l'Organo di Controllo quando previsto.

ARTICOLO 23

I soci decidono esclusivamente riuniti in assemblea le cui competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civile.

L'assemblea inoltre decide sull'esclusione dei soci, sulla determinazione del compenso degli Amministratori, del collegio sindacale e del revisore, sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sulle modifiche all'attività costituente l'oggetto sociale, sull'istituzione di sedi secondarie e sulla nomina e poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 24

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, comunicato ai soci mediante affissione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nei locali della sede sociale e comunicata a ciascun socio nello stesso termine di dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica o fax.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti l'organo

amministrativo e di controllo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 25

L'assemblea è validamente costituita:

= in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

= in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci per compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, scioglimento, nomina e poteri dei liquidatori, trasformazioni e fusione della società.

Sono salve le diverse maggioranze previste in modo inderogabile dalla legge.

ARTICOLO 26

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio sia persona fisica che persona giuridica ha un voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

Le modalità delle votazioni, stabilite dall'assemblea, devono essere sempre palesi.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta da conservarsi agli atti sociali; ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con quello della società.

ARTICOLO 27

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la

maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 28

A seconda delle decisione dei soci l'amministrazione è affidata o ad un Consiglio di Amministrazione o ad un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 6 membri eletti fra i soci dall'assemblea, che ne determina il numero e resta in carica fino a revoca.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'art. 2390, comma 1, c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto, a giudizio insindacabile dello stesso consiglio, rendano incerto o inefficace l'espletamento delle funzioni amministrative, salvo eventuali cariche elettive presso enti pubblici territoriali.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che lo deliberi l'assemblea la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un vice

Presidente.

ARTICOLO 29

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 comma 1° del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 30

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

ARTICOLO 31

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

ARTICOLO 32

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da

recapitare, anche via fax o posta elettronica, ai consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno tre giorni liberi prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio e sono sempre palesi; a parità di voto la proposta di intende respinta.

ARTICOLO 33

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società.

Essi possono deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Possono, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

ARTICOLO 34

La firma e la rappresentanza sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di

Amministrazione, quest'ultimo se debitamente autorizzato, i quali potranno compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO 35

Quando obbligatoriamente previsto dalla legge il controllo organizzativo ed amministrativo della società ed il controllo legale dei conti spettano al collegio sindacale che sarà formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati tutti tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. E' salva, comunque, l'applicazione del diverso controllo previsto dall'art. 2397 2° comma del codice civile.

Fino a quando il collegio sindacale non è obbligatorio il controllo amministrativo ed organizzativo ed il controllo legale dei conti possono essere affidati dall'assemblea ad un revisore o ad un collegio sindacale nella composizione sopra indicata e nominato a norma dell'art. 2397 del codice civile.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche per il tramite di professionisti di loro fiducia i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 36

Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente statuto e regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, e tra società e amministratori e tra questi ed i soci per le quali non sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, devono, essere rimesse alla decisione di un arbitro.

L'arbitro sarà designato dal Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le parti preliminarmente dovranno esperire il tentativo di conciliazione secondo il regolamento del servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. suddetta e con gli effetti di cui all'art. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ARTICOLO 37

Per quanto non è previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative e in quanto compatibili, le norme che disciplinano le società a responsabilità limitata.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 comma V, D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 che si trasmette ad uso iscrizione Registro Imprese.

Imposta di bollo esente perchè Cooperativa Sociale ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R.

4 dicembre 1997, n. 460